



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
GENOVA

Ordinanza di Sicurezza Balneare
n° 90 / 2014

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GENOVA:

- VISTO** il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO** il decreto legislativo "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n° 172";
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs 18 luglio 2005 n° 171;
- VISTO** il dispaccio n° 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTE** le Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. 156/2013;

CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Genova è formato in gran parte da coste a picco prospicienti fondali immediatamente navigabili, mentre le poche spiagge esistenti sono poco estese, talvolta intervallate da moli o scogliere con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;

RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario Marittimo di Genova, che comprende il territorio dei comuni di Cogoleto, Arenzano, Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco e Camogli, allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione marittima;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n° 72/2006, alla luce delle successive modifiche intervenute;

VISTA l'Ordinanza n. 75/2014 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 14 aprile 2014 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del decreto

ORDINA

Art. 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
- 1.2. Fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 1.3 e 1.4, durante la stagione balneare, il concessionario di strutture balneari deve garantire un servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti, secondo le modalità di cui al seguente articolo 4.
- 1.3. E' data facoltà al concessionario, nel periodo compreso tra il 01 e 31 maggio e dal 16 al 30 settembre - nelle fasi di minore affluenza di bagnanti - di organizzare il servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti secondo un proprio efficace modello organizzativo che, assicuri, sempre e comunque, la presenza di tutti gli elementi di cui al successivo art. 4, in modo da garantire:
- la presenza dell'assistente bagnanti nell'area di influenza del proprio servizio, pur non essendo vincolato necessariamente allo stazionamento sulla postazione di salvamento ("torretta");
 - l'immediata assistenza di eventuali bagnanti in possibile difficoltà;
 - la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza, da tenere presso la postazione di salvataggio, oltre a quelle proprie, dettate dalla presente ordinanza di sicurezza balneare.
- 1.4. Lo stazionamento sulla postazione di salvamento deve però essere garantito nel caso di scarsa "visibilità" degli antistanti specchi acquei, tale da poter compromettere un'immediata assistenza di bagnanti in possibile difficoltà.
- 1.5. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

Art. 2: ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1 Nel periodo dal **1 maggio al 30 settembre**, ad eccezione degli specchi acquei disciplinati con specifici provvedimenti, è prioritariamente destinata alla balneazione:
- la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge;
 - la zona di mare per una distanza di metri 100 dalle scogliere.

2.1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sui fondali non interessati dalla presenza di posidonia e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.

2.1.2. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**.

E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

2.1.3 I concessionari, per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante galleggianti di colore bianco posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO"** oppure **"INESISTENTE"**. Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 metri dalla costa, tale segnalazione potrà essere apposta dai concessionari in alternativa ai galleggianti.

2.2 Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08,30 e le 19,30 E' VIETATO:

2.2.1. il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale divieto sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82 ed alle altre normative in materia. Tali mezzi dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, " Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, adottando ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Dal divieto sono altresì esentate le unità impiegate nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova. In tal caso, i bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri di distanza dai suindicati mezzi.

2.2.2. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali.

- 2.2.3. Si raccomanda al nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate prioritariamente alla balneazione, di cui al precedente comma 2.1, di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il subacqueo, ovvero, in alternativa, di indossare una calottina per nuoto di colorazione idonea per l'immediata identificazione.

Art. 3: ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- 3.1 nei porti.
- 3.2. nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali.
- 3.3 in prossimità di navi alla fonda;
- 3.4. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati.
- 3.5. nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art. 4 DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 4.1 Durante l'orario di apertura al pubblico e con le modalità indicate all'articolo 1, i concessionari di ogni struttura balneare (stabilimento, spiaggia libera attrezzata, solarium o altro insediamento balneare sul demanio marittimo ed in diretta comunicazione con il mare) singolarmente o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 80 metri di fronte a mare o frazione.
- 4.2 I concessionari di ogni struttura balneare, al fine di consentire all'Autorità Marittima una facile individuazione della propria struttura balneare da mare, nonché al fine di avere *referenti* per meglio fronteggiare situazioni di allerta/emergenza in materia di sicurezza della balneazione, devono comunicare alla Capitaneria di Porto di Genova, entro il 31 maggio di ogni stagione balneare, le modalità con le quali viene assicurata l'attività di sorveglianza, utilizzando la "scheda informativa" in allegato 1, parte integrante della presente ordinanza;
- 4.3 I titolari degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne formale comunicazione alla Capitaneria di Porto di Genova, con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità, sottoscritta dai legali rappresentanti delle strutture consorziate. Deve altresì essere indicata l'estensione del fronte mare per ciascuna struttura, così come risulta dal titolo concessorio, nonché l'estensione totale risultante.
- 4.4 Le postazioni di salvataggio devono essere posizionate il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare e/o al tratto di fronte mare derivante dal

consorzio tra più strutture balneari, anche nel caso in cui la postazione debba essere posizionata in un tratto di spiaggia libera intermedia a due concessioni.

4.5 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato.

4.6 Dovrà inoltre essere assicurato un servizio di assistenza o vigilanza bagnanti per ogni piscina esistente presso la struttura, con le modalità previste dalle normative regionali in materia.

4.7 L'assistente ai bagnanti deve:

- Essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità , rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico;
- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile;
- essere dotato di "fischietto professionale con tre camere indipendenti";
- essere impegnato esclusivamente nel servizio di salvamento; lo stesso, pertanto non deve essere impiegato in altro servizio, salvo forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo punto 4.8, oppure in mare sull'unità di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla segnalazione all'Ente locale competente ai fini della chiusura d'autorità delle strutture.

4.8. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquee (ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di piattaforma sopraelevata) - devono essere permanentemente disponibili:

4.8.1. Un binocolo.

4.8.2. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno.

4.8.3. Un paio di pinne di misura idonea all'assistente bagnanti in servizio.

4.8.4 Una unità di colore rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi.

4.8.5 E' facoltà del concessionario o del consorzio, laddove istituito ai sensi dell'art. 4.1. della presente ordinanza di sicurezza balneare, posizionare, a terra presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.

Resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario o per il consorzio, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente art. 4 costituendo, l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione all'unità di cui al presente art. 4.8.4..

Qualora sia impiegata la moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà essere di colore rosso e recare la scritta "**SALVATAGGIO**" su entrambi i lati;
- 2) la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; a tale riguardo, non si applica l'art. 7 della presente ordinanza;
- 3) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
- 4) a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica in corso di validità, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- 5) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- 6) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi, e di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico)

Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).

4.9 Qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri, dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri, dovrà essere presente un salvagente anulare ogni 25 metri o frazione.

4.10 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L' avviso di cui sopra dovrà essere ripetuto più volte anche per altoparlante.

4.11 Il concessionario, al di fuori dell'orario di apertura, dovrà issare una bandiera di colore rosso con significato di assenza di servizio di salvataggio.

4.12 Ogni concessionario deve dotarsi di una cassetta di primo soccorso costituita dal seguente materiale:

1. Materiale per medicazione:

- Guanti monouso latex-free misure varie;
- Disinfettante a base di Clorexidina 0.05%;
- Pacchetti di garze sterili 10 x 10;
- Rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm.;
- Rotolo cerotto 2,5 cm.;
- Confezione cerotti medicati

2. Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica.

3. Altro materiale:

- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperta isotermica;
- forbici;
- laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck".

4.13 Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso. Esso deve essere opportunamente segnalato attraverso idonea cartellonistica riportante l'indicazione "locale di primo soccorso" o dicitura equivalente.

4.14 Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

4.15 I concessionari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità alla locale Autorità Marittima, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo.

4.16. I concessionari devono, altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.

4.17 E' facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo 4, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da: Ass. DEI DELL'ACQUA, dalla S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani da Salvataggio), nonché dal C.I.T. (Club Italiano del Terranova) e dal U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane da Soccorso) riconosciute dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile si intende la coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio.

Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo 4, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

Art. 5: DISCIPLINA DELLA PESCA

5.1. Durante la stagione balneare, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al punto 5.2., **E' VIETATO** nelle fasce di mare riservate prioritariamente alla balneazione di cui al precedente articolo 2.1, nel periodo compreso tra le ore 08.30 e le 19.30.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) è consentita, anche in tali orari, la sola pesca con canna, purché non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d'azione dell'attrezzo da pesca.

5.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo di Genova, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

5.3. **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

5.4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti pesca subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

Il pescatore subacqueo dovrà operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

Art. 6: CORRIDOI DI LANCIO

6.1 La disciplina relativa ai "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario è contenuta nel "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171 nell'ambito del Circondario marittimo di Genova" approvato con Ordinanza n. 75/2014 in data 14 aprile 2014, che, in particolare, prevede:

- 6.1.1 I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente. I predetti corridoi hanno le seguenti caratteristiche minime:
- a) ampiezza di metri dieci. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa. Ove previsto dal titolo concessorio rilasciato dagli enti locali, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione (collegati con sagola tarozzata) distanziati a intervalli di metri venti per i primi cento metri ed a distanza di metri cinquanta per la restante profondità;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine rifrangenti di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
- 6.1.2 Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
- 6.1.3 Il requisito di cui al punto a) del precedente comma 6.1, può essere derogato in presenza di particolari condizioni, dall'Autorità competente al rilascio del relativo provvedimento.
- 6.1.4 All'interno dei corridoi è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione.
- 6.1.5 Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza; Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio.
- 6.1.6 Le unità a motore, ivi compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a velocità non superiore a 3 nodi e, comunque, con lo scafo in dislocaimento.
- 6.1.7 Le tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard) non possono essere condotte all'interno dei corridoi di lancio.
- 6.1.8 Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi e/o con la vela abbassata - dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio

Art. 7: DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A PEDALI, A REMI E A VELA, DELLE MOTO D'ACQUA (JET-SKY), DELLE TAVOLE A VELA (WIND SURF), DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITE-SURF), DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE, DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI E NATANTI SIMILARI

Ai fini della disciplina e della sicurezza della navigazione dei natanti indicati nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni, relative all'intero anno solare, contenute nel il "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell'ambito del Circondario marittimo di Genova", approvato con Ordinanza n. 75/2014 in data 14 aprile 2014 e pubblicato sul sito web istituzionale della Capitaneria di porto di Genova (www.guardiacostiera.it/genova/)

Art. 8: DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta dai concessionari di strutture balneari (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, solarium o altri insediamenti balneari sul demanio marittimo ed in diretta comunicazione con il mare) in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale abroga le ordinanze nn. 72/2006, 125/2006, 105/2009, 159/2011 e 75/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Genova (www.guardiacostiera.it/genova/), nonché all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo ed agli albi dei Comuni rivieraschi.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Genova, **29 APR. 2014**

IL COMANDANTE

Ammiraglio Ispettore (CP)

Vincenzo MELONE